

# Regolamentazione dell'accesso alle zone a traffico limitato e aree pedonali urbane nel territorio comunale di Lierna

---

16 AGO. 22

---

Comune di Lierna





# Regolamentazione dell'accesso alle zone a traffico limitato e aree pedonali urbane nel territorio comunale

Il "**Regolamento**" è stato approvato dal consiglio comunale con delibera n. 13 del 15 maggio 2020.

Il **16 agosto 2022** si è proceduto ad un coordinamento formale del testo da parte della segreteria comunale (*Sofia Menghi, Fabio Ronchi e Benedetta Villa*). Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato al fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è inserito nel "**Fascicolo 2021/1.4/1 - Regolamenti**" ed è pubblicato nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del portale web del Comune di Lierna [www.comune.lierna.lc.it](http://www.comune.lierna.lc.it)

*Il vicesegretario comunale reggente*

*dott. Vincenzo Russo*



**Indice del regolamento**

**Regolamentazione dell'accesso alle zone a traffico limitato e aree pedonali urbane nel territorio comunale ..... 2**

**Indice del regolamento ..... 3**

*Art. 1 - Aree Interessate ..... 4*

*Art. 2 – Finalità..... 4*

*Art. 3 – Accesso e Sosta ..... 4*

*Art. 4 – Sosta..... 5*

*Art. 5 – Fermata..... 5*

*Art. 6 - Revoca E Decadenza ..... 6*

*Art. 7 - Obblighi, divieti e limitazione nelle APU e ZTL..... 7*

*Art. 8 – Sanzioni ..... 7*



## Art. 1 - Aree Interessate

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 9, del vigente Codice della Strada, la Giunta Comunale ha provveduto alla specifica delimitazione della ZTL con delibera n° 24 del 17/12/2019.

2. Le aree interessate al presente piano sono divise nelle seguenti zone:

a) - **ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) N. 1**, comprende le seguenti Vie o Piazze:

- Via Riva Bianca,
- Via Castello,
- Via Scura,
- Piazza SS Maurizio e Lazzaro,
- Piazza Dogali

b) - **ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) N. 2**, comprende le seguenti Vie o Piazze:

- Via Ducale

c) - **ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) N. 3**, comprende le seguenti Vie o Piazze:

- Via don Gnocchi nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Roma e Via Parodi,
- Via Superiore
- Via San Bernardo

d) - **ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) N.4**, comprende le seguenti Vie o Piazze:

- Via don Gnocchi nel tratto compreso tra l'intersezione con la Via Roma e il Lungolago Castiglioni,
- Via al Porto,
- Lungolago Castiglioni.

e) - **AREA PEDONALE URBANA (APU) N.1**, comprende le seguenti Vie o Piazze:

- Via San Michele nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Brée e la Strada dei Saioli e dello Zucco,

f) - **AREA PEDONALE URBANA (APU) N.2** - Località Punta di Grumo:

- Strada accesso alla Spiaggia di Grumo, nel tratto compreso tra la Via Roma e la Spiaggia

## Art. 2 – Finalità

1. Le aree oggetto degli interventi di cui al presente regolamento interessano le zone più caratteristiche del Comune di Lierna, sicuramente ed unanimemente riconosciute molto significative dal punto di vista storico, architettonico e turistico;

2. La loro collocazione consente di annoverare le aree tra quelle assoggettabili ad interventi di carattere straordinario per la tutela e la valorizzazione del territorio intesa come sviluppo turistico, commerciale ed ambientale, intendendo quest'ultimo come elemento qualificante per elevare la qualità della vita dei cittadini e per riqualificare le aree di rilevante interesse pubblico quali le zone a lago, nuclei storici;

3. La tensione veicolare, inoltre, rapportata all'esigua disponibilità di parcheggio all'interno delle aree stesse ed al considerevole afflusso di pedoni, impone la necessità di una regolamentazione del transito ed una razionalizzazione della sosta e fermata dei veicoli stessi.

## Art. 3 – Accesso e Sosta

1. Il transito, la fermata e la sosta dei veicoli autorizzati all'interno della ZTL e APU, sarà regolamentato da apposita segnaletica verticale ed orizzontale così come prevede l'art. 7/10° del C.d.S.;

2. arà consentito l'accesso, la sosta e la fermata nelle aree ZTL e APU ai:

a) *velocipedi*,



*b) mezzi al servizio di soggetti con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta muniti di apposito contrassegno invalidi di cui all'art. 381 Regolamento Esecuzione al C.d.S.,*

*c) veicoli di polizia e di soccorso,*

*d) veicoli utilizzati dai portalettere,*

*e) veicoli di pulizia strade e raccolta rifiuti solidi urbani,*

*f) veicoli per la manutenzione degli edifici e dei servizi annessi ma con le limitazioni di cui al comma successivo,*

*g) veicoli per lavori di pubblica necessità quali acquedotto, gas, elettricità, telefoni, etc.,*

*h) carico/scarico merci per le attività economiche aventi sede nelle aree ZTL e APU, per lo stretto tempo necessario alla conclusione delle operazioni.*

3. Potranno accedere e transitare nelle aree ZTL e APU tutti i veicoli di coloro che debbano recarsi in proprietà private che consentano il ricovero del veicolo stesso purché muniti dell'apposito contrassegno di cui all'art. 5 successivo.

4. I veicoli utilizzati per lavori o manutenzione degli edifici o dei servizi di cui alla lettera f) del comma 2° di questo articolo, dovranno essere autorizzati dall'ufficio di polizia locale previa richiesta scritta motivata. Sarà consentita la sosta ad UN solo veicolo per ogni lavoro, manutenzione o servizio in corso.

5. Appena terminati i compiti per cui si era resa necessaria la presenza di veicoli questi dovranno essere portati fuori dalle aree ZTL e APU. È vietata la sosta ai veicoli INOPEROSI.

6. Per lo scarico/carico merci a titolo professionale di cui alla lettera h) del comma 2° di questo articolo basterà mostrare ai soggetti incaricati del controllo il documento relativo alla fornitura.

7. I veicoli autorizzati all'ingresso nelle ZTL e APU saranno solo quelli compatibili con le caratteristiche strutturali delle piazze e vie interessate. Sono esclusi dalla possibilità d'accesso, fermata e sosta gli autobus ed i veicoli con massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione maggiore di 3,5 tonnellate ed ogni tipo di veicolo con rimorchio di massa complessiva indicata sulla carta di circolazione superiore ai 3,5 tonnellate.

## **Art. 4 – Sosta**

1. La sosta di ogni tipo di veicolo è vietata nelle aree ZTL e APU.

2. È consentita la sosta dei soli veicoli così come individuato dall'art. 3 del presente regolamento.

## **Art. 5 – Fermata**

1. Il diritto all'accesso ed alla sola fermata per motivi di carico e scarico di merci o salita e discesa passeggeri nella ZTL sarà assicurato ai soli soggetti muniti dell'apposito contrassegno di rilasciato dal Comune di Lierna, senza alcun onere, che risultano essere residenti in una delle vie o piazze incluse nella ZTL, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

*a) residenti in una delle vie o piazze incluse nella ZTL o APU;*

*b) proprietari o conduttori d'immobili ubicati nella ZTL o APU;*

*c) commercianti, artigiani o titolari di qualsiasi attività economica la cui sede sia inclusa nella ZTL o APU.*

2. È data inoltre la possibilità di richiedere permessi temporanei, senza oneri, in applicazione dell'art. 7/4°, del vigente Codice della Strada, che, previa valutazione delle condizioni da parte dell'ufficio di Polizia Locale, saranno rilasciati al più presto e comunque in ossequio a quanto disposto dall'art. 3/4° e 6° del presente regolamento.

3. Il contrassegno di cui al presente articolo avrà le seguenti caratteristiche:

*a) riporterà la scritta ZTL o APU di riferimento, come da definizione di cui all'art. 1) e l'indicazione "sosta consentita per max 30 minuti con disco orario";*

*b) avrà validità di un anno dalla data di rilascio;*

*c) riporterà la scadenza;*

*d) dovrà riportare il numero di targa del veicolo cui corrisponde l'autorizzazione;*

*e) dovrà essere posto in maniera ben visibile all'interno del veicolo, sul cruscotto anteriore o comunque nella parte anteriore del mezzo.*



4. Il contrassegno sarà rilasciato, senza alcun onere, anche a più autoveicoli per nucleo familiare o esercenti attività economiche con sede in una delle vie interessate dalla ZTL o APU e sarà limitato alla sola area interessata dall'edificio di riferimento per il richiedente; non può consentire accesso, sosta o fermata in altre aree ZTL e APU, non consente l'utilizzo degli stalli di sosta delimitati da linea "gialla" e/o delle aree destinate alla sosta dei veicoli di cui al punto 6 del presente articolo.

5. Immediatamente dopo la fermata del veicolo nelle aree ZTL e APU il conducente dovrà apporre, ben visibile sul cruscotto del veicolo, oltre il prescritto contrassegno, anche il cosiddetto "disco orario" indicante l'ora di arrivo e potrà lasciare il veicolo stesso non più di 30 minuti. Scaduti i 30 minuti il veicolo dovrà essere portato fuori dalle ZTL e APU o verrà considerato in sosta con l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Si fa obbligo di fermare il veicolo in modo tale da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione pedonale e veicolare autorizzata, quindi lasciarlo in zone marginali e periferiche delle aree ZTL e APU e mai davanti sbocchi di abitazioni a raso o passi carrabili correttamente individuati da apposita segnaletica di cui all'art. 22/3° C.d.S.;

6. Dalle limitazioni di 30 minuti alla sosta sono esclusi i veicoli autorizzati in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del 1° comma del presente articolo lasciati nelle seguenti aree di parcheggio:

*a) Via castello (ZTL n° 1), negli spazi evidenziati da striscia di colore "giallo" e relativa segnaletica verticale*

*b) Via Riva Bianca (ZTL n° 1), nell'area in fregio alla scalinata;*

*c) Via San Bernardo (ZTL n°3), negli spazi evidenziati da striscia gialla e relativa segnaletica verticale.*

7. Coloro che pur avendo titolo per ottenere il contrassegno di cui al presente articolo hanno in uso esclusivo e personale veicoli di proprietà altrui debbono dimostrarlo con l'apposita annotazione sulla carta di circolazione così come previsto dall'art. 94 comma 4-bis del vigente codice della strada.

8. Nessun veicolo potrà fermarsi nelle aree ZTL e APU ad esclusione di quelli muniti di apposito contrassegno ed i veicoli individuati nell'art. 3 del presente regolamento.

9. E' data altresì facoltà al responsabile del servizio di polizia locale di valutare la possibilità di concedere permessi d'accesso e fermata attraverso il rilascio di un apposito permesso in deroga. Il permesso in parola dovrà essere esposto con le stesse modalità previste per il contrassegno. I soggetti interessati devono presentare preventiva richiesta scritta indicante chiaramente quali sono i motivi per cui si rende necessario l'ingresso nelle ZTL e APU. A titolo esemplificativo si richiamano i possibili motivi:

*a) Possessori di imbarcazioni ormeggiate, in regola con il pagamento della tassa di ormeggio, sulle rive prospicienti in una delle vie o piazze ricomprese nella ZTL e APU,*

*b) Volontari o parenti che accudiscono persone anziane o afflitte da malattie o patologie particolari,*

*c) Soggetti che prestano lavoro stagionale o temporaneo presso ditte o aziende con sede nella ZTL,*

*d) Privati o commercianti non residenti o domiciliati che devono provvedere a caricare o scaricare merci od oggetti ingombranti o pesanti,*

*e) clienti di attività ricettive alberghiere, affittacamere, bed and breakfast o similari presenti nella ZTL o APU, da consegnare ai clienti.*

10. Salvo che non venga disposto diversamente, i permessi in deroga di cui al punto 9) del presente articolo autorizzeranno la sola fermata per operazioni di carico/scarico merci, bagagli e persone, e mai la sosta.

## Art. 6 - Revoca E Decadenza

1. Le facoltà attribuite dal possesso dello speciale contrassegno possono essere revocate motivatamente dal responsabile della polizia locale, con proprio provvedimento da notificarsi all'interessato qualora fossero rilevate più di due violazioni delle norme che regolano l'utilizzo delle aree con i veicoli nell'arco di un anno solare.

2. La perdita dei requisiti necessari per il rilascio dei contrassegni, anche in tempi successivi al rilascio degli stessi, è motivo di decadenza ed i titolari saranno esclusi d'ufficio dalla favorevole disciplina per l'ingresso la fermata nelle aree ZTL e APU con apposito provvedimento motivato del responsabile del servizio di polizia locale, notificato all'interessato.

3. Il provvedimento di revoca e la decadenza obbligano alla restituzione dello speciale contrassegno o alla dimostrazione della distruzione dello stesso.



4. L'utilizzo del contrassegno non più valido per i motivi di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente C.d.S. per chi accede in una ZTL o APU senza averne titolo.

## **Art. 7 - Obblighi, divieti e limitazione nelle APU e ZTL**

1. Con le ordinanze previste dall'art. 7 del C.d.S. si provvederà a stabilire obblighi, divieti e limitazioni in attuazione di quanto contenuto nel presente regolamento.

2. Si potranno inoltre adottare tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari, successivamente ed in seguito alla verifica delle reali condizioni delle ZTL e APU, sulla base di precise indicazioni fornite dalla Polizia Locale e che comunque non vadano in contrasto con i principi di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3. Per ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti si dovrà compilare apposita richiesta unitamente ad altra documentazione che il comando di polizia locale riterrà necessaria per provare l'esistenza dei requisiti richiesti.

## **Art. 8 – Sanzioni**

1. Per le violazioni conseguenti l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento e quant'altro a lui collegato si applicheranno le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

2. Nel caso di mancata esposizione di:

*a) contrassegno,*

*b) disco orario,*

*c) autorizzazione rilasciata in deroga a principi generali dalla polizia locale come previsto negli articoli precedenti,*

*d) documento di cui all'art. 3/3°,*

*e) sosta oltre il termine di 30 minuti come previsto,*

*f) del contrassegno valido per l'anno in corso pur avendone titolo, saranno applicate le sanzioni di cui all'art 7 del vigente C.d.S.*